




*Corte dei Conti*  
*Sezione Regionale di Controllo per la Calabria*  
*Catanzaro*

CORTE DEI CONTI



0001915-27/05/2013-SC\_CAL-T81-P

AI PRESIDENTE  
del CONSIGLIO COMUNALE  
di  
LAMEZIA TERME (CZ)

**OGGETTO:** Invio deliberazione n. 26/2013.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette l'unita copia della deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione, avente a oggetto la pronuncia sul Rendiconto - Esercizio 2011, di codesto Ente.

Si fa presente che le conseguenti determinazioni assunte dal Consiglio Comunale, entro i termini di cui al dispositivo della delibera medesima, dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione, al fine di consentire l'espletamento degli ulteriori adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA  
dott.ssa Elena RUSSO

Deliberazione n. 26/2013



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| dott. Roberto Tabbita     | Presidente             |
| dott. Giuseppe Ginestra   | Consigliere (relatore) |
| dott. Natale Longo        | Consigliere            |
| dott. Massimo Agliocchi   | Referendario           |
| dott. Cosmo Sciancalepore | Referendario           |

Nella adunanza pubblica del 16 maggio 2013

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 - pubblicata nel S.O. n. 156 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 24 luglio 2012 - con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2012, nonché del rendiconto 2011;

VISTO l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'art. 148-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG della Sezione Autonomie, depositata il 26 gennaio 2012, concernente il procedimento di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'Organo di revisione del Comune di Lamezia Terme in ordine al rendiconto 2011, acquisita agli atti in data 13 dicembre 2012 al n. 7477 di protocollo;

VISTE le note n. 1218 e 1219 di prot. del 26 marzo 2013 con le quali il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione, chiedendo ulteriori elementi ad integrazione del questionario trasmesso dal Revisore;

ESAMINATE le controdeduzioni prodotte dal Sindaco con nota n. 24908 del 10 aprile 2013 e dal Collegio dei Revisori con nota del 09 aprile 2013;

VISTA l'ordinanza n. 16/2013 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Consigliere Giuseppe Ginestra;

UDITO l'Assessore al bilancio;

#### FATTO E DIRITTO

Al termine dell'attività istruttoria, sono state accertate irregolarità e criticità, talvolta croniche, ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell'Ente, per le quali i chiarimenti forniti dal Sindaco e dal Collegio dei revisori, con note rispettivamente, del 10 aprile 2013 e con del 9 aprile 2013 ed acquisita al protocollo della Sezione al n. 1385 dell'11 aprile 2013, non hanno consentito di superare le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore.

#### *Tardiva approvazione*

La tardiva approvazione del rendiconto 2011 (stabilito alla data del 30 aprile 2012) costituisce violazione dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile n. 3, postulato n. 18 (condizione di Ente strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi). Detta violazione, per il Comune di Lamezia Terme, è ormai sistematica atteso che, pur in presenza di reiterati rilievi formulati da questa Sezione per gli esercizi 2007 con deliberazione n.

269/2009, 2008 con deliberazione n. 149/2010, 2009 con deliberazione n. 194/2011 e 2010 con deliberazione n. 54/2012, l'Ente non ha inteso porvi rimedio. Inoltre, a tale riguardo si osserva che il legislatore ha riformato l'art. 227 TUEL equiparando la mancata approvazione nei termini, del rendiconto, ai principi che disciplinano l'approvazione dei bilanci di previsione, la cui tardiva approvazione determina lo scioglimento o la sospensione dei Consigli degli enti locali medesimi (art. 3, co. 1, lett. l) del D.L. n. 174/2012).

#### *Indicatori di deficiarietà strutturale*

Come per l'esercizio 2010, anche nell'esercizio all'esame, il Comune di Lamezia Terme non rispetta n. 4 parametri su 10 (art. 242 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Decreto del Ministero dell'Interno 24/09/2009). Ciò evidenzia che l'Ente, nonostante le assicurazioni fornite nel corso degli esercizi, non è nelle condizioni di porre in essere rimedi al fine di migliorare dette criticità. Infatti, anche nel 2011 conferma il superamento dei medesimi parametri riscontrati nell'esercizio 2010, ed esattamente:

- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiore al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi i valori dell'addizionale Irpef;
- ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
- volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

Emerge pertanto che l'Ente mantiene una condizione persistente di criticità in ordine alla gestione dei residui e circa l'attendibilità degli stessi, senza peraltro avere posto in essere adeguate ed incisive misure correttive nell'ambito del processo di formazione e smaltimento dei residui e in sede di verifica dei presupposti giuridici ed economici circa il loro permanere nelle scritture contabili. L'incapacità di realizzare nell'anno la massa attiva delle entrate proprie derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie ha concorso nel corso dell'esercizio 2011 a determinare le condizioni per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, registrando uno scoperto di cassa a chiusura di esercizio pari ad €. 10.879.680,21, con conseguente violazione del parametro n. 9 riferito appunto all'anticipazione di cassa. In particolare, l'anticipazione di tesoreria non rimborsata è un evidente segnale di difficoltà dell'Ente sul fronte della liquidità e, quindi, della incapacità di assolvere, nell'ambito di una equilibrata gestione tra competenza e cassa, alle obbligazioni assunte.

Ulteriore fattore da evidenziare è la condizione di criticità derivante dallo smaltimento dei residui passivi nell'ambito del processo di formazione degli stessi. Tale condizione è sintomo di inefficienza nella gestione finanziarie delle risorse.

Occorre quindi che l'Ente ponga in essere opportuni correttivi nel processo di formazione del residui e verifichi periodicamente i presupposti giuridici ed economici del loro permanere nelle scritture contabili dell'Ente.

Ciò detto, si richiama l'Organo di revisione all'osservanza dell'obbligo di vigilare in ordine alla corretta applicazione delle regole contabili dettate dal principio n. 3 (postulati 55 e 56), nonché delle disposizioni di cui agli artt. 182 e 183 del D.lgs. n. 267/2000.

#### *Risultato della gestione finanziaria*

##### *Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale*

Dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione e dall'Organo di revisione, emergono affermazioni contrastanti, in riferimento all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dall'esercizio 2010 (€ 750.000,00). Infatti:

- l'amministrazione dichiara che *"la parte dell'avanzo di amministrazione costituito da € 750.000,00, è stato vincolato per finalità di copertura di spesa a carattere eccezionale e non ripetitivo, di seguito meglio specificato: € 550.000,00 in occasione della visita pastorale del Santo Padre e € 200.000,00 per la sistemazione del campo ROM"*;
- l'Organo di Revisione dal conto suo afferma invece che detti interventi sono stati finanziati con entrate di natura eccezionale.

Tale situazione potrebbe evidenziare l'utilizzo di fondi vincolati, provenienti da economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate finalizzate o da contributi pervenuti oltre il termine massimo per effettuare le variazioni di bilancio, e che pertanto hanno contribuito alla determinazione del risultato di amministrazione.

In base ai dati forniti in sede istruttoria, la Sezione conferma che la gestione di parte corrente è fortemente influenzata da entrate "una tantum" per € 3.598.276,00 e che incidono per circa il 5% sulle entrate di parte corrente. Tale situazione è aggravata sia dalla scarsa capacità di riscossione dell'entrate medesime, sia della destinazione di parte delle predette entrate al finanziamento di spese di carattere ripetitivo.

Altro punto di criticità è costituito dalla scarsa attività di riscossione (come confermato peraltro dalla stessa amministrazione), di alcune poste di bilancio (tributarie ed entrate extratributarie) quali quelle per:

1. "ICI" laddove a fronte di accertamenti in c/competenza per € 7.560.171,00 risultano riscossi € 2.410.836,32 (32% ca.), mentre a fronte di accertamenti in c/residui pari a € 9.648.785,38 le riscossioni sono di appena € 2.101.278,63 (22% ca.);

2. "TARSU" laddove a fronte di accertamenti in c/competenza per €. 10.825.443,00 non risulta alcuna riscossione, mentre a fronte di accertamenti in c/residui pari a €. 23.288.461,37 le riscossioni sono di appena €. 4.679.212,33 (20% ca.);
3. "proventi dei centri sportivi", laddove a fronte di accertamenti totali (c/competenza e c/residui), per €. 115.273,00 non risulta alcuna riscossione;
4. "proventi vari", laddove a fronte di accertamenti totali (c/residui e c/competenza" per €. 1.809.713,61, le riscossioni sono di €. 700.707,01 (39% ca.);
5. "proventi mense scolastiche", laddove a fronte di accertamenti totali (c/residui e c/competenza" per €. 1.091.862,00 le riscossioni sono pari ad €. 327.381,45 (30% ca.);
6. "proventi dei beni dell'Ente - ctg. 02", laddove a fronte di accertamenti totali (c/residui e c/competenza), per €. 1.144.830,80 le riscossioni sono state di appena €. 165.684,69 (14%ca);
7. "proventi diversi - ctg. 05", laddove a fronte di accertamenti totali (c/residui e c/competenza), per €. 5.218.764,11 le riscossioni sono pari a €. 714.020,43 (14% ca.).

Per quanto riguarda le entrate da trasferimenti dello Stato titolo IV (ctg. 2 - €. 2.400.159,48), l'Ente ha dichiarato che sono accertamenti riferiti a finanziamenti concessi dallo stato per un PON sicurezza e per contributi statali aree sottoutilizzate, senza produrre idonea documentazione, valida a legittimare giuridicamente e contabilmente la registrazione di tali accertamenti finanziari.

#### *Risultato di cassa*

Le esposte criticità degli equilibri finanziari hanno concorso, nell'anno 2011, a creare le condizioni per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Dai documenti contabili risulta che il Comune, nel corso dell'esercizio 2011, a titolo di anticipazione di tesoreria:

- accerta e non riscuote un importo pari a €. 11.201.203,53 (di cui €. 4.225.218,02 in c/competenza ed €. 6.975.985,51 in c/residui);
- impegna e non paga un importo totale di €. 10.879.680,21 (di cui €. 4.225.218,02 in c/competenza ed €. 6.654.462,19 in c/ residui).

Lo scostamento tra quanto accertato e non riscosso, e quanto Impegnato e non pagato, ha generato un anomalo residuo attivo pari ad €. 321.523,32 per come risulta iscritto nelle scritture contabili.

Ciò rilevato, si osserva che la surriferita anomala situazione (che sembrerebbe indicare la totale assenza di riscossioni e pagamenti per anticipazioni di Tesoreria) comunque non avrebbe potuto generare residui attivi e/o passivi, in quanto si sarebbe dovuto registrare unicamente il transito dello stanziamento definitivo (sia in entrata che in uscita) nelle minori entrate e/o nelle economie di bilancio.

Orbene, dalla verifica delle movimentazioni di cassa rilevabili dal sistema telematico del "SIOPE", emerge, invece, che l'Ente nel corso dell'esercizio 2011 ha fatto ricorso

ad anticipazioni di tesoreria.

Risulta, infatti, che al codice provvisorio 9998 (utilizzabile per la registrazione di incassi e pagamenti a titolo di anticipazione di cassa da regolarizzare), viene riportato per la parte dell'entrata un importo di €. 16.516.669,40, mentre dal lato spesa risulta un importo pari a €. 29.541.226,96.

Dalla suddetta scritturazione sembra emergere, dunque, una gestione di cassa non inserita in bilancio tra le appostazioni contabili relative all'anticipazione di tesoreria (titolo V entrate e titolo III spesa).

Il Comune, al riguardo, si è limitato unicamente a confermare che ha utilizzato l'istituto dell'anticipazione di tesoreria, che ha registrato a fine esercizio uno scoperto pari ad €. 10.879.680,21 (confermando altresì, con ciò, il superamento del 5% delle entrate correnti), senza tuttavia, nulla riferire e documentare in ordine, sia all'anomalo residuo attivo generato dall'utilizzo della suddetta anticipazione, sia alla movimentazione di cassa rilevabile dai codici SIOPE, per come invece era stato richiesto dalla Sezione in sede istruttoria.

Pertanto si conferma la irregolarità costituita dalla errata movimentazione di cassa che ha generato un diverso risultato di gestione e conseguentemente di amministrazione.

Ancora, nonostante esplicita richiesta di chiarimenti in ordine all'utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente, l'Ente non ha prodotto né l'apposito prospetto richiesto, né ha fornito alcuna indicazione, nonostante sia dalle scritture contabili, sia dalle movimentazioni di cassa rilevate nel sistema "SIOPE", risultino riscossioni in c/competenza e c/residui a valere su risorse di bilancio riconducibili ad entrate aventi specifica destinazione.

Tali omissioni non consentono un adeguato riscontro circa il rispetto della corretta movimentazione del conto "anticipazioni di tesoreria" e quindi delle prescrizioni di cui agli artt. 195 e 222 del D.lgs. n. 267/2000.

#### *Gestione dei residui*

La situazione complessiva dei residui conferma una condizione ancora di forte criticità, con particolare riferimento proprio all'attendibilità di una massa consistente di residui attivi conservati nelle scritture contabili, sebbene a dire dell'Amministrazione medesima, essi risulterebbero "riaccertati eliminando quella parte di residui che non avevano alla base idoneo titolo giuridico".

L'analisi dei residui evidenzia ancora una volta la inadeguata capacità dell'Ente di riscuotere i propri crediti di remota formazione, confermata peraltro anche dall'Organo di revisione nella propria relazione di accompagnamento al rendiconto 2011.

Elemento di forte criticità emerge pure dalla presenza di residui attivi del titolo II ante-2007 (euro 629.800,41), dei quali l'Ente non ha fornito la necessaria documentazione idonea a giustificare la permanenza degli stessi nelle scritture contabili.

La movimentazione dei residui attivi di parte corrente (ante 2007), rispetto all'esercizio precedente, è pressoché assente. Siffatta situazione si riflette negativamente sulle disponibilità di cassa, limitando l'autonomia finanziaria del Comune, che, come già annotato, ricorre sistematicamente alle anticipazioni di tesoreria per garantire le proprie funzioni fondamentali e poter perseguire i propri obiettivi gestionali e strategici. L'anticipazione di cassa dovrebbe essere invece utilizzata solo per far fronte a temporanee difficoltà di liquidità e con il presupposto della restituzione entro la fine dell'esercizio considerato.

Analoga grave criticità si rileva per quanto riguarda i residui attivi del titolo IV e V. Dal prospetto si rileva, la irrisoria movimentazione dei residui passivi remoti (ante 2007), sia di parte corrente che in conto capitale, che ammontano rispettivamente a €. 11.323.437,95 e ad €. 25.041.715,57 e palesano il mancato pagamento di obbligazioni scadute ovvero impegni privi di obbligazioni o ancora, per quelli di parte capitale, ritardi nella realizzazione di opere pubbliche. Quanto a questi ultimi, rileva ai fini di che trattasi la consistenza dei correlati residui attivi in conto capitale (€. 17.235.009,85) di entità significativamente inferiore rispetto agli omologhi residui passivi. Tale circostanza disvela l'utilizzo di fondi aventi destinazione vincolata, non ricostituiti, in presenza di ricorso ad anticipazione di tesoreria, anch'essa integralmente non estinta.

Infine, si rileva l'irregolarità dell'appostazione nel Titolo V, tra gli altri, di residui attivi ante 2007 per €. 32.755.653,32 a titolo di "emissione di prestiti obbligazionari", iscritti con la medesima consistenza anche tra i residui passivi del Titolo III, nonché nel conto del patrimonio tra le appostazioni di analoga natura (debiti per prestiti obbligazionari). L'Ente a tale riguardo ha affermato che in sede di riaccertamento dei residui 2012 ha apportato le necessarie rettifiche eliminando dette poste contabili.

#### *Debiti fuori bilancio*

Come avvenuto nell'esercizio 2010, anche nell'esercizio all'esame, l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive, per un importo di €. 1.781.535,26. Tale situazione rappresenta una condizione di forte criticità, rilevata anche nei precedenti esercizi (€. 215.778,83 nel 2007, €. 343.052,88 nel 2008, €. 810.376,36 nell'esercizio 2009 ed €. 346.692,15 nel 2010).

La situazione anzidetta risulta aggravata, atteso che i Dirigenti/responsabili di servizio, a chiusura di esercizio attestano l'insussistenza di "passività probabili e l'inesistenza di debiti fuori bilancio". Le richiamate attestazioni, puntualmente vengono disattese dalla presenza di debiti fuori bilancio, peraltro di consistenza sempre maggiore. Al riguardo si richiama il principio contabile n. 2, postulato da 90 a 108. In particolare il postulato n. 93, che "obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri



aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia. La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori".

#### *Servizi conto terzi*

Sebbene il Comune, in sede di riscontro della deliberazione di questa Sezione n. 54/2012 (deliberazione consiliare n. 37 del 29/11/2012), avesse fornito assicurazioni che, a partire dall'esercizio 2011 le poste di bilancio non di pertinenza dei servizi c/terzi sarebbero stati allocate nella parte corrente del bilancio, anche nell'esercizio finanziario 2011 continuano a permanere i vizi in questione. Infatti, analizzando le spese dei servizi in parola, emerge anche ora l'inosservanza del principio contabile n. 2, punti 25 e 61, atteso che l'Ente ha provveduto ad allocare in tale partizione del bilancio spese aventi natura non pertinenti con le partite di giro. In realtà, risultano allocati, per come documentato dall'Ente in sede istruttoria, spese per:

- finanziamenti sociali per €. 552.042,42, che di norma dovrebbero essere imputati al titolo II delle entrate e titolo I delle spese;
- altre per servizi per c/terzi pari ad €. 332.673,74, che depurate di alcune poste (quali ad esempio ritenute erariali), la parte residua dovrebbe essere anche essa iscritta nella parte effettiva del bilancio;
- analoga situazione si annota nelle poste indicate nella voce "somme da distribuire" assommante ad €. 97.759,95.

Tale situazione costituisce una grave irregolarità contabile che potrebbe comportare responsabilità a carico del funzionario del servizio finanziario dell'Ente, circa la corretta imputazione e richiede l'adozione di misure correttive.

Inoltre, rappresenta una chiara condizione elusiva del rispetto dell'art. 162 del D.lgs. n. 267/2000, norma di principio sul corretto conseguimento del pareggio finanziario di bilancio, nonché degli equilibri finanziari da determinarsi attraverso la corretta imputazioni di voci di entrate e spese nelle pertinenti partizioni di bilancio.

Si rileva, infine, che la erronea contabilizzazione di spese e di entrate nei "servizi per conto terzi", si pone in contrasto con la previsione dell'art. 168 del D.lgs. n. 267/2000 e potrebbe rappresentare una potenziale elusione delle modalità di calcolo del Patto di stabilità interno (cfr. art. 20, c. 12, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011).

#### *Contenimento delle spese*

In ordine al contenimento delle spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza", il Comune ha violato quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2011 (convertito in legge 122/2010). La spesa di che trattasi è infatti passata da €. 12.000 dell'esercizio 2009 ad €. 8.536,28 nel 2011, superando con ciò il limite stabilito di €. 2.400,00.

### *Organismi partecipati*

La Sezione non può che prendere atto, ancora una volta, dell'estrema criticità rilevata nella gestione delle aziende partecipate (n. 7) dal Comune di Lamezia Terme. Nella relazione di accompagnamento dell'Organo di Revisione, che in base alla documentazione ricevuta non vi erano società che nell'ultimo bilancio approvato presentavano perdite che richiedevano gli interventi di cui all'art. 2447 (2482 ter) del codice civile" e che " non vi erano organismi partecipati che non avessero provveduto ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011".

Ciò posto in primis si obietta la mancanza di informazioni sull'organismo "Ente fiera Lamezia" il quale rientra nell'elenco dei rapporti di partecipazione (anche se con quota minima 1%) che l'Amministrazione detiene (vedi relazione collegio revisori, pag. 23).

Ciò detto, si rileva che su n. 6 organismi partecipati (per i quali l'Ente peraltro ha trasmesso solo parte delle informazioni richieste) ben 5 di essi presentano consistenti perdite di esercizio:

- 1 *la Lamezia Multiservizi S.p.A. partecipata al 89,61% dall'Ente* (erogatrice di servizi quali fornitura di acqua, gestione reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento), società in house controllata ai sensi dell'art. 2359 dal comune di Lamezia Terme, ha conseguito un risultato negativo di esercizio pari ad €. 419.231,00, in peggioramento rispetto al 2010 (€. -19.335);
- 2 *la Banca Popolare delle province Calabre S.p.A. partecipata dall'Ente al 0,001%*, presenta anch'essa perdite d'esercizio per €. 428.607,00, in peggioramento rispetto ai risultati degli esercizi precedenti;
- 3 *la Lamezia Europa S.p.A. partecipata al 28,52%* presenta perdite di esercizio pari ad €. 734.620,00 (in netto peggioramento rispetto al biennio precedente).
- 4 *la SACAL S.p.A., partecipata al 20,55% dall'Ente*, ha conseguito, diversamente dagli esercizi precedenti, una perdita di esercizio pari ad €. 2.077.436,00;
- 5 *la Lamezia Sviluppo Società Consortile a.r.l., partecipata al 8,69% dall'Ente*, presenta perdite d'esercizio (€. 3.743,00); anche nell'esercizio 2010 ha subito perdite.

L'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 fa divieto, in presenza di perdite reiterate per tre esercizi consecutivi, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate, ma, anche e soprattutto, vieta l'indebitamento da parte dell'Ente locale, per finanziare l'aumento di capitale di una società in perdita. Ne è riconoscibile il debito fuori bilancio per ripianare perdite di società che non siano di pubblici servizi.

Sul punto si richiama l'Ente ad una accurata analisi delle cause che hanno determinato le costanti perdite societarie, anche al fine di verificare la permanenza delle condizioni per ripianare il passivo delle partecipate, ovvero infine il mantenimento della partecipate stesse.

*Rispetto del patto di stabilità*

Le risultanze del saldo finanziario in termini di competenza mista, nella certificazione di verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011 trasmesso dal Comune a questa Sezione, non sono corrispondenti ai medesimi valori degli aggregati risultanti dal conto del bilancio. Infatti, le entrate finali di parte corrente (accertamenti), al lordo delle detrazioni indicate nel prospetto MONIT/11, assommano ad 52.115,00 migliaia di euro, che al netto delle somme portate in detrazione (281,00 migliaia di euro, entrate provenienti dall'ISTAT e 275,00 migliaia di euro riferite all'art. 14 comma 13 del D.L. 78/2010), sono pari a 51.559,00, mentre quelle di parte capitale (riscossioni), sono pari a 2.698,00 migliaia di euro. Pertanto, le entrate finali nette, ammontano ad 54.257,00 migliaia di euro.

Inoltre, sempre dal modello trasmesso dall'Ente si rileva che le spese del titolo I (impegni), sono di 47.747,00 migliaia di euro, che al netto delle somme portate in detrazioni (281,00 migliaia di euro) assommano a 47.466,00 migliaia di euro, mentre quelle in c/capitale (pagamenti), sono di 8.573,00 migliaia di euro, che, al netto delle somme portate in detrazione (1.645,00 migliaia di euro), assommano a 6.928,00 migliaia di euro, per un totale di spese finali nette di 54.394,00 migliaia di euro.

Pertanto il saldo finanziario comunicato con il modello di monitoraggio delle risultanze del patto è di -137,00 migliaia di euro, che rapportato all'obiettivo programmatico annuale (-187,00 migliaia di euro), presenta un differenziale positivo di 50,00 migliaia di euro.

Dalle scritture contabili risulta che le entrate finali di parte corrente (accertamenti) assommano a 52.623,00 migliaia di euro, che al netto delle detrazioni (556,00 migliaia di euro) risultano essere pari a 52.067,00 migliaia di euro. Quest'ultime aggiunte alle riscossioni in conto capitale (2.698,00 migliaia di euro), assommano a 54.765,00 migliaia di euro.

Sempre dal lato spesa i valori riscontrati dal bilancio espongono impegni di parte corrente per 47.750,00 migliaia di euro, che al netto delle detrazioni (281,00 migliaia di euro) sono pari a 47.469,00 migliaia di euro, mentre i pagamenti in conto capitale sono 8.484,00 migliaia di euro, che depurate dalle poste in detrazione (1.645,00 migliaia di euro) risultano pari a 6.839,00 migliaia di euro.

Pertanto le spese finali nette assommano a 54.308,00 migliaia di euro. Il saldo finanziario è 457,00 migliaia di euro che rispetto all'obiettivo programmato (-187) presenta un differenziale positivo di 270,00 migliaia di euro.

Fermo restando quanto sopra esposto, la Sezione evidenzia che il conseguimento dell'obiettivo del Patto di stabilità viene raggiunto in ragione delle spese portate in detrazione per un importo di 1.645,00 migliaia di euro, relative all'utilizzo di somme in conto capitale (provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea).

Ciò posto, la Sezione evidenzia, che nonostante specifica richiesta istruttoria sul punto, l'Ente non ha certificato e documentato i presupposti che possano giustificare la correttezza delle suddette detrazioni.

Tanto premesso, pertanto, allo stato degli atti, deve dichiararsi la violazione del patto di stabilità.

#### *Spesa per il personale*

Il contenimento della spesa del personale del Comune di Lamezia Terme viene conseguito in virtù della esclusione degli "oneri per rinnovi contrattuali" pari ad €. 2.130.248,41.

Al riguardo, si rileva che, pur essendo in regime di blocco delle procedure contrattuali e negoziali vigenti (art. 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010), l'Ente non ha chiarito la natura di detti oneri.

La Sezione osserva inoltre che soltanto nell'ipotesi in cui le suddette componenti di spesa siano state per la prima volta corrisposte nell'esercizio 2011, le stesse possono correttamente essere comprese tra quelle da escludere dall'onere complessivo sostenuto per il personale. Ove, invece, i predetti emolumenti siano stati corrisposti secondo precise scadenze contrattuali, ovvero per ciascuno esercizio di riferimento, la predetta esclusione risulta operata illegittimamente, in quanto le somme corrisposte a titolo di arretrato contrattuale sono destinate a confluire, a regime, nel maturato economico tabellare dei dipendenti, e non sono suscettibili di essere valutate come componenti escluse, non rappresentando più eventi straordinari ma componenti stabili del maturato economico dei dipendenti. Pertanto, ricorrendo questa seconda ipotesi, l'Ente dovrà rideterminare la spesa del personale ai fini e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007.

#### *Contrattazione integrativa*

L'Ente si è limitato a comunicare che il contratto integrativo è stato trasmesso all'ARAN in data 20 aprile 2012, senza nulla riferire però in ordine agli estremi del contratto integrativo decentrato approvato, nonché agli strumenti e alle procedure di cui l'Ente si sia dotato per la ripartizione delle risorse. Inoltre, non è stato precisato se, ai sensi dell'art. 4 CCNL 22.01.04, l'ipotesi di accordo sia stata inviata, insieme alla relazione illustrativa, all'Organo di Revisione, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

#### *Conto economico*

Il risultato della gestione ordinaria, nel 2011, presenta un netto peggioramento dell'equilibrio economico, passando da €. 6.515.239,25 dell'esercizio 2010, ad €. 4.212.594,12 dell'esercizio all'esame, registrando un peggioramento dell'equilibrio economico pari ad €. 2.302.645,13. Anche il risultato economico di esercizio ha

subito un drastico peggioramento passando da €. 5.255.353,03 dell'esercizio 2010 ad €. 548.429,72 dell'esercizio all'esame.

Si osserva inoltre che:

- le insussistenze del passivo (€. 2.078.208,83) non trovano riscontro con i minori debiti di funzionamento (titolo I - €. 479.671,40);
- i crediti (€. 346.331,15) non trovano riscontro con i maggiori residui attivi rilevati nel conto del bilancio (€. 23.755,33);
- le insussistenze dell'attivo (€. 6.060.054,38) riferite esclusivamente a minori crediti non trovano riscontro con la riduzione di crediti da conto finanziario (€. 5.713.720,20). In ordine a tali incongruenze, peraltro, non si rinvengono le dovute specificazioni nelle note dei prospetti di cui al punto 8.2, relative sia al 2010 che al 2011. Al riguardo l'Amministrazione ha fornito chiarimenti che non trovano riscontro con i dati riportati nel rendiconto 2011. Pertanto, deve confermare la non corretta rilevazione dei dati economici.

#### *Conto del patrimonio*

Il conto del patrimonio anche nell'esercizio 2011, non rappresenta completamente la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente, atteso che:

- la consistenza finale dei crediti (conto del patrimonio) indicato come pari ad €. 177.767.545,57, depurato dal credito IVA (€. 804.002,92) e dai crediti per depositi cauzionali (€. 332.682,63) assomma ad €. 176.630.860,02 e non si concilia con l'ammontare dei residui attivi riportati nel conto del bilancio (€. 179.644.372,80);
- nelle disponibilità liquide viene indicato un importo per fondo cassa di segno negativo pari ad €. -10.879.680,21. La Sezione evidenzia che le movimentazioni di cassa nel conto del patrimonio, devono trovare allocazione nella parte passiva del conto medesimo e non già in quella attiva per come invece avvenuto nel caso di specie. Inoltre, nelle disponibilità bancarie viene indicato come disponibilità liquide un importo di €. 321.523,32, che sembrerebbe corrispondere ai residui attivi generati dall'errata movimentazione dell'anticipazione di tesoreria intervenuta nell'esercizio 2010 (vedi punto sull'anticipazione di cassa);
- I debiti di "finanziamento" (per mutui e prestiti obbligazionali), assommanti ad €. 89.321.323,29, non si conciliano con quanto riportato nel prospetto dell'evoluzione dell'indebitamento dell'Ente, che espone una consistenza finale pari ad €. 87.008.455,00;
- i debiti per anticipazione di cassa, come già sopra evidenziato, non risultano esposti nella parte passiva del conto del patrimonio, alla voce "debiti per anticipazione di cassa".

**P. Q. M.**

La Sezione Regionale di controllo per la Calabria delibera di accertare, ai sensi dell'art.148-bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 149/2011, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva.

Ordina che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Lamezia Terme per l'inserimento del referto nell'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché siano adottate, ai sensi della testé citata disposizione di legge, le misure correttive necessarie per:

1. garantire il rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto;
2. procedere, anche ai fini del superamento dei parametri deficitari rilevati ai sensi del decreto Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009, ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento, l'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie, nonché l'entità ed effettività delle posizioni debitorie;
3. porre in essere interventi idonei a garantire la copertura dei costi di gestione con risorse ordinarie ed a perseguire l'equilibrio di parte corrente e capitale del bilancio senza ricorrere ad entrate di carattere non ripetitivo;
4. verificare la provenienza dell'avanzo di amministrazione, al fine del suo utilizzo secondo criteri di opportunità e nel rispetto dei principi contabili;
5. garantire la riscossione delle entrate proprie, e comunque una più corretta gestione delle attività inerenti al recupero dell'evasione tributaria, evitando ricadute negative sugli equilibri di competenza e di cassa;
6. impedire il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che determinino il formarsi di scoperti di cassa non rimborsati alla fine dell'esercizio, nonché la corretta rilevazione contabile delle operazioni di anticipazione ai sensi degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000. La Sezione evidenzia, altresì, la grave irregolarità, siccome emersa dalle scritture contabili, rappresentata dal disallineamento tra accertamenti, riscossioni ed impegni. Gli organi competenti dovranno procedere ad una verifica dell'equilibrio della gestione di cassa, ponendo in essere i necessari interventi correttivi;
7. provvedere alla corretta contabilizzazione dei fondi a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 195 del TUEL, rappresentandone la consistenza finale a chiusura dell'esercizio;
8. promuovere una verifica straordinaria di riaccertamento dei residui attivi e passivi, specie di vecchia formazione, assicurando la corretta tenuta delle scritture contabili nel rispetto della vigente normativa, onde garantire la certezza


- dei dati finanziari. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai fondi per gli investimenti, e soprattutto alle procedure di avviamento delle opere pubbliche correlate. Provvedere, altresì, alla corretta rilevazione dei prestiti obbligazionari, apportando le necessarie rettifiche nelle scritture contabili e patrimoniali;
9. assicurare un monitoraggio costante della vertenzialità in essere e delle passività potenziali, al fine di predisporre i necessari accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio, sì da non inficiare gli equilibri di bilancio;
  10. intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi" che richiedono interventi correttivi al fine di far rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie normativamente ben determinate (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, punto 25) con assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario circa la corretta imputazione, e sì da non inficiare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, posti dal patto di stabilità;
  11. porre in essere interventi correttivi, al fine del rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2011;
  12. garantire un puntuale monitoraggio dello stato economico-finanziario delle partecipazioni, in società o organismi, possedute dall'Ente, assicurando sulle stesse la dovuta vigilanza, nonché il rispetto delle richiamate norme di legge ai fini del loro mantenimento;
  13. verificare e dimostrare l'effettivo rispetto del patto di stabilità per il 2011, attraverso la corretta determinazione delle componenti escluse, con riferimento alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea;
  14. verificare la corretta determinazione delle componenti assoggettate al limite di spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e sue modifiche ed integrazioni;
  15. definire e documentare gli strumenti e le procedure di cui l'Ente si è dotato per la ripartizione delle risorse riferite alla contrattazione Integrativa, indicando altresì se l'ipotesi di accordo sia stata inviata, insieme alla relazione illustrativa, all'Organo di Revisione, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri;
  16. procedere alla corretta rilevazione dei dati esposti nel conto economico, al fine di una corretta dimostrazione dei proventi e oneri;
  17. definire correttamente gli elementi che compongono le attività e passività del conto del patrimonio, nonché idonee procedure contabili per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento annuale dell'inventario, al fine di assicurare la corretta rappresentatività del conto del patrimonio.

Le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione ed i risultati conseguiti dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della deliberazione medesima. Le misure medesime saranno infine valutate – nel relativo procedimento – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, co 2, del D.Lgs. n. 149/2011.

Così deciso in Catanzaro, nell'adunanza pubblica del 16 maggio 2013


Il Relatore

Dott. Giuseppe GINESTRA



Il Presidente

Dott. Roberto TABBITA



Depositata in segreteria il 16 MAG. 2013

Il Direttore della segreteria

Dott. Elena Russo

